



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCO DE STEFANO

Presidente

MARCO ROSSETTI

Consigliere

STEFANO GIAIME GUIZZI

Consigliere

SALVATORE SAIJA

Consigliere – Rel.

GIOVANNI FANTICINI

Consigliere

Esecuzione forzata –  
Opposizione esecutiva  
– Sospensione dei  
termini ex art. 3 della  
legge n. 742 del 1969

Ud. 16.12.2024 CC

Cron.

R.G.N. 7371/2023

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al N. 7371/2023 R.G. proposto da:

**ANTONINO BRUNO**, rappresentato e difeso dall'avv.

come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale come in atti

- ricorrente -

contro

**AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY s.p.a.**

- intimata -

e contro

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*,  
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i  
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi è domiciliato, domicilio digitale come in atti

- resistente -

avverso la sentenza n. 1160/2022 della Corte d'appello di Catanzaro, pubblicata

in data 19.10.2022;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 16.12.2024 dal

Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.



**FATTI DI CAUSA**

Con ricorso del 19.12.2011 Antonino Bruno propose opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi in relazione all'atto di pignoramento immobiliare del 29.11.2011 ad istanza della SGA s.p.a., esecuzione pendente dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, deducendo: a) l'incertezza assoluta in ordine alla persona del debitore di volta in volta individuato come Antonio, Antonino o Antonino Bruno; b) la prescrizione del credito azionato, in quanto portato da un decreto ingiuntivo emesso nel 1992 nei confronti della società debitrice principale s.r.l. e del quale suo fideiussore, opposto da parte del solo giudizio conclusosi con esito per lui definitivamente sfavorevole nel 1996, senza che da tale data fosse mai intervenuto nei suoi specifici confronti alcun atto interruttivo della prescrizione prima della notifica del precetto del 2011, a nulla valendo sotto tale profilo le autonome iniziative intraprese nel corso degli anni dalla Banca creditrice contro la obbligata principale; c) la impignorabilità dell'appartamento pignorato in quanto oggetto di fondo patrimoniale costituito con atto del 24.10.1985 rep. n. 29041, giacché l'obbligazione *ex adverso* azionata non era stata contratta per il soddisfacimento di bisogni familiari; d) comunque la nullità del pignoramento, in quanto aveva a oggetto l'intera proprietà dell'immobile pignorato, mentre questo - per effetto della convenzione matrimoniale del 30.9.1985 rep. n. 28918 - doveva ritenersi soggetto al regime della separazione dei beni e quindi apparteneva per la metà *pro indiviso* alla coniuge dell'opponente; e) la nullità dell'esecuzione per non essere stata preceduta dalla notifica del titolo esecutivo, da individuarsi nella sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro aveva



definitivamente rigettato l'opposizione proposta avverso il detto decreto ingiuntivo; f) la nullità dell'esecuzione sia per difetto di valida procura alle liti in capo al difensore della società pignorante, sia per la indimostrata legittimazione della stessa ad agire per il recupero di un credito di cui si era dichiarata cessionaria senza averne dimostrato il titolo; g) la illegittimità della esecuzione per la eccessività e non debenza di alcune delle somme intimate. Con ordinanza del 16.2.2012, il g.e., previa costituzione del contraddittorio con la pignorante, dispose la chiesta sospensione, in relazione al motivo concernente l'intervenuta prescrizione del credito azionato, stante il venir meno della solidarietà originariamente esistente tra il debitore principale e il suo fideiussore. Con atto di citazione del 12.4.2012, la Intesa SanPaolo s.p.a., quale mandataria della SGA s.p.a., cessionaria del credito azionato, originariamente vantato dal Banco di Napoli s.p.a, introdusse il giudizio di merito, chiedendo la revoca dell'ordinanza di sospensione e il rigetto dell'opposizione. Costitutosi, l'opponente insistette in tutti i motivi della proposta opposizione e chiese inoltre, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare: aa) *"la responsabilità ex art. 2043 cc, e comunque a qualsiasi titolo, e per lite temeraria ex art. 96 cpc, per i danni patrimoniali e non patrimoniali causati al sig. Antonino Bruno dal comportamento antigiuridico e illegittimo della Sga e per essa quale sua mandataria Intesa SanPaolo. Conseguentemente condannare la stessa al pagamento a titolo di risarcimento della somma di € 200.000,00 o alla maggiore o minore somma che l'on.le Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria"*; bb) *"l'illegittimità della ipoteca iscritta a carico del presso la CRRII di Vibo Valentia in data 22.11.2010 ai nn. 68/24 1311*



*gravante sui beni in oggetto relativamente ai diritti vantati dal sig. <sup>pari</sup>*

*a ½ della p.p. Con conseguente ordine di cancellazione della trascrizione ipotecaria alla competente Conservatoria del territorio”; cc) infine “nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare che il creditore ha diritto a procedere esecutivamente - di - accertare e dichiarare che il - chiamato in causa - Ministero dell’Interno ... essendo mancata la annotazione del fondo avvenuta per esclusiva responsabilità e colpa dell’Ufficiale di Stato civile del Comune di Soriano Calabro, è tenuto a manlevare il convenuto da ogni pretesa attorea condannando lo stesso a rifondere al <sup>pari</sup> tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, morali, biologici ed esistenziali, subiti e subendi dall’esecuzione intrapresa, che si determineranno in corso di causa e comunque non inferiori all’importo per cui vi è stata l’illegittima iscrizione ipotecaria e del pignoramento”. Il Ministero dell’Interno, chiamato in causa, dedusse a sua volta il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria dell’opponente, individuando quale legittimato il Comune di Soriano Calabro, il cui Ufficiale di Stato civile era incorso nella omissione contestata. Espletata l’attività istruttoria, il Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. 1167 del 20.12.2019, previo riconoscimento della legittimazione passiva del Ministero dell’Interno rispetto alla domanda di rivalsa nei suoi confronti proposta, rigettò l’opposizione del <sup>pari</sup> nonché le domande ulteriori.*

Il <sup>pari</sup> propose appello, cui resistette il Ministero dell’Interno, che propose anche appello incidentale, nonché la AMCO-Asset Management Company s.p.a. (già SGA s.p.a.); la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 19.10.2022, dichiarò inammissibile l’appello principale, perché tardivamente proposto,



conseguentemente dichiarando l'inammissibilità dell'incidentale. **Ciò sul rilievo**

per cui, trattandosi di giudizio avente ad oggetto opposizione esecutiva, non trova applicazione la disciplina della sospensione feriale dei termini, sicché l'appello, proposto con atto notificato il 2.9.2020, avverso sentenza pubblicata il 20.12.2019 (e tenuto conto della sospensione derivante dalla legislazione emergenziale Covid), era stato proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., che veniva a scadere il 24.8.2020.

Avverso la detta sentenza ricorre ora per cassazione Antonino Bruno affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria; il Ministero dell'Interno ha depositato "atto di costituzione", mentre la AMCO non ha svolto difese. Il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni dalla presente adunanza camerale.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.1** – Con l'unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 7.10.1969 n. 742, dell'art. 92 R.D. 30.1.1941 n. 12 e dell'art. 327 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte calabrese ommesso di considerare che, nella specie, non venivano in rilievo, meramente, opposizioni esecutive, ma anche altre domande pur connesse ma distinte dalle prime, sicché l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini non opera con riferimento a tutte le domande proposte (si invoca l'insegnamento di Cass. n. 21572/2006; n. 8113/2013 e n. 7824/2017).

**2.1** – Il ricorso è infondato.

Va infatti anzitutto ribadito che, sul piano generale, la sospensione feriale dei termini non può trovare applicazione in materia di opposizione esecutiva (ex



*plurimis*: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5475 del 28.02.2020, Rv. 657297 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13.02.2020, Rv. 657017 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18.12.2019, Rv. 656351 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11.04.2019, Rv. 653634 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03.07.2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5038 del 28.02.2017, Rv. 643177 - 01; Sez. L, Sentenza n. 16989 del 19.08.2015, Rv. 636934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22484 del 22.10.2014, Rv. 633022 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08.04.2014, Rv. 630934 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 171 del 11.01.2012, Rv. 620864 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27.04.2010, Rv. 612770 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02.03.2010, Rv. 611652 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25.05.2007, Rv. 597640 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10.02.2005, Rv. 579852 - 01).

Né, tantomeno, ritiene la Corte sussistano i presupposti per l'applicazione di quell'indirizzo giurisprudenziale - invocato dal ricorrente - affermato, tra le altre, da Cass. 21.01.2014, n. 1123, nonché da Cass. 30.12.2023, n. 36610, in considerazione del fatto (*in thesi*) che nella specie le ulteriori domande introdotte dal con l'atto introduttivo del giudizio di merito sarebbero domande "ordinarie", dunque esenti dall'eccezione di cui all'art. 3 della legge n. 742/1969 e soggette alla sospensione feriale dei termini, con conseguente applicabilità della disciplina ordinaria all'intera controversia, in forza del cumulo di domande e della conseguente connessione.

Invero, detto indirizzo - di cui è indiscussa, sul piano generale, la condivisibilità - è stato oggetto di progressiva messa a fuoco, da parte di questa Corte, di recente compendiata nella Sentenza n. 28106 del 5.10.2023, che così si esprime



al riguardo, in motivazione: *"com'è stato già ribadito (Cass., 23/09/2022, n. 27927) «è opportuno precisare che, secondo il più recente indirizzo di questa Corte..., "in tema di opposizione di terzo ad esecuzione prevista dall'art. 619 cod. proc. civ., la contestazione della validità o dell'efficacia del fatto costitutivo del diritto di proprietà dell'opponente sul bene staggito non muta l'oggetto della causa neppure in caso di deduzione, da parte dell'opposto, della simulazione dell'atto di acquisto di quel diritto, né introduce una domanda differente e connessa ove sia invocata una pronuncia espressa sul punto, sicché le esigenze di speditezza poste a fondamento dell'esenzione di tale causa dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969 permangono immutate ed i termini processuali non sono sospesi durante il periodo feriale" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11111 del 10/06/2020, Rv. 658080 - 01); si tratta, come appare evidente (e come è stato del resto già affermato da questa Corte: cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13797 del 02/05/2022, Rv. 664648 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15864 del 17/05/2022), dell'affermazione di un principio di diritto valido per tutte le opposizioni esecutive, volto ad individuare, precisare e coordinare gli esatti limiti di applicabilità, in tali casi, dell'indirizzo per cui, in caso di cumulo nel medesimo processo di una controversia soggetta alla sospensione feriale dei termini con una non soggetta a tale sospensione, all'intero giudizio si applica il regime della sospensione (cfr., ad es.: Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7824 del 27/03/2017, Rv. 644604 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8113 del 03/04/2013, Rv. 625644 - 01; l'indirizzo è ritenuto valido anche in caso di domande riconvenzionali con cui, per l'ipotesi di esito positivo dell'opposizione esecutiva, l'opposto richieda un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale*



*consacrata nel titolo esecutivo, purché la sentenza abbia accolto l'opposizione e, quindi, abbia deciso sulla menzionata riconvenzionale: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629827 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 - 01) e degli indirizzi per cui, in caso di domande accessorie o consequenziali ad opposizioni esecutive, ovvero di connessione per pregiudizialità fra una opposizione esecutiva pregiudicante e una o più domande ordinarie pregiudicate, quanto meno fino allo scioglimento della connessione, il giudizio resta interamente sottratto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, così come in caso di richiesta incidentale, nell'ambito di una opposizione esecutiva, di accertamento dell'invalidità del titolo esecutivo stragiudiziale in base al quale era stata promossa l'esecuzione (cfr., ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25856 del 18/11/2013, Rv. 629116 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 7421 del 17/03/2021, Rv. 660914 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15449 del 21/07/2020, Rv. 658507 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629826 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3542 del 13/02/2020, Rv. 657017 - 01);*

*secondo gli arresti più sopra richiamati (Cass. n. 11111/2020; n. 13797/2022; n. 15864/2022), deve dunque distinguersi tra le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata al fine di ottenere l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione esecutiva, costituendo pertanto un presupposto della decisione di quest'ultima (per quanto sulla stessa sia chiesta una decisione espressa, anche con efficacia di giudicato), casi in cui devono sempre prevalere le esigenze di speditezza poste a fondamento*



*dell'esenzione dalla sospensione feriale regolata dalla legge n. 742 del 1969, e le ipotesi in cui la domanda ordinaria (soggetta a sospensione feriale dei termini) è formulata in via autonoma e alternativa rispetto all'esito dell'opposizione, nel senso che essa non influenza tale esito, dipendendo da quest'ultimo semplicemente l'eventualità del suo esame effettivo, nel qual caso le richiamate esigenze di speditezza prevalgono esclusivamente nel caso in cui l'esito dell'opposizione esecutiva non comporti l'effettivo esame della domanda ordinaria»;*

*l'orientamento è stato ulteriormente ribadito in séguito (cfr., ad esempio, Cass., 09/06/2023, n. 16440, Cass., 08/05/2023, n. 12064)".*

Ora, ciò chiarito, nella specie risulta evidente che - a seguito del rigetto delle domande attoree, operato dal Tribunale vibonese e stando a quanto riportato dal ricorrente in ricorso circa il contenuto del proprio atto d'appello - tutte le domande originariamente proposte da esso vennero da questi veicolate col gravame nel giudizio d'appello; si vuole cioè dire che l'intera controversia - così come introdotta dal dall'odierno ricorrente nel giudizio di merito in primo grado - transitò dinanzi alla Corte catanzarese mediante l'appello, nelle stesse identiche condizioni, e dunque certamente senza che la connessione tra le domande potesse considerarsi sciolta (v. la giurisprudenza prima richiamata).

Più in particolare, il presupposto del rigetto dell'opposizione quanto al profilo dell'invocata impignorabilità da costituzione del bene staggito in fondo patrimoniale era stato il rilievo della non operatività di quella per indimostrata estraneità del credito ai bisogni della famiglia: e, pertanto, l'accessoria domanda risarcitoria era stata assorbita per l'evidente irrilevanza di ogni questione su



ritualità o meno delle condotte dell'Ufficiale di stato civile; in tali circostanze, doveva escludersi che la connessione potesse considerarsi sciolta.

Da tanto deriva che l'intera controversia, principalmente fondata su opposizione all'esecuzione, non poteva che ritenersi non soggetta alla sospensione feriale dei termini, stante la immanente necessaria celerità sottesa alla regola di cui all'art. 3 della legge n. 742/1969, con riguardo anche alle ulteriori domande accessorie connesse all'opposizione e dipendenti da questa, pure proposte dalla decisione impugnata, dunque, si sottrae alle critiche mosse.

**3.1** – In definitiva, il ricorso è rigettato. Nulla va disposto sulle spese di lite, la AMCO non avendo svolto difese, né potendo valere come controricorso l'atto di costituzione" depositato dal Ministero dell'Interno (v. Cass. n. 28074/2023).

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

### **P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16.12.2024.

Il Presidente  
Franco De Stefano

